CAMERA DEI DEPUTATI N. 6595

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRATTA PASINI

Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili

Presentata il 24 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ha istituito, regolamentandola, l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Nell'articolo 7 del citato decreto legislativo, relativo al regime di esenzione in materia, non sono stati inseriti i nuclei familiari composti da pensionati che abbiano un'età superiore ai sessantacinque anni e che siano proprietari della sola abitazione di residenza. Per questi cittadini la proprietà della casa nella quale risiedono spesso rappresenta il frutto di anni di sacrifici economici spesi alla ricerca di una soluzione abitativa stabile per trascorrervi una tranquilla vecchiaia. Corrisponde quindi ad esigenze di tutela sociale esonerare questa categoria di cittadini dal gravame di un pesante tributo.

La presente proposta di legge è diretta ad esonerare i cittadini in possesso dei predetti requisiti dal pagamento di questa imposta, il che renderà minori gli oneri fiscali per una categoria di cittadini, come i pensionati, che versano in condizioni di particolare debolezza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I pensionati di età superiore a sessantacinque anni che siano proprietari di un'unica unità immobiliare, nella quale risiedono, sono esentati dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso in cui il cumulo del reddito familiare non superi i 25 milioni di lire annue complessive lorde.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.